



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
PROVINCIA DI BERGAMO

STATUTO COMUNALE

- Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 in data 09.10.1991 e delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 26.11.1991;
- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 17/21 in data 21.04.1992;
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 14.11.1994;
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 07.08.2024;
- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 36 in data 04.09.2024;



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

T I T O L O I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

—ooOoo—

Art. 1 Il Comune

1. Comune di Piazza Brembana è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

1. Il Comune di Piazza Brembana è costituito dalla comunità insediata ed organizzata nel territorio del comune medesimo.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale. Gli organi del comune possono riunirsi in sedi diverse dello stesso, in casi eccezionali e per particolari esigenze.
3. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone che contraddistinguono la Comunità di Piazza Brembana.
4. Il territorio del Comune di Piazza Brembana ha un'estensione territoriale di Kmq. 6,56 ed è delimitato dal territorio dei Comuni di: Cassiglio, Olmo al Brembo, Piazzolo, Moio De' Calvi, Valnegra, Lenna e Camerata Cornello.
5. Il Comune di Piazza Brembana fa parte della Comunità Montana della Valle Brembana.

Art. 3

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della Comunità.
2. Il Comune ispira - nell'ambito delle sue funzioni - la propria attività ai principi, ai diritti e ai doveri sanciti nella Costituzione, ed in particolare ai valori fondamentali della Persona Umana, al costante riconoscimento della pari dignità fra Uomo e Donna e alla solidarietà verso i più deboli e poveri.

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolari riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della Maternità e della prima infanzia.
2. Promuove e realizza, in collaborazione con la locale USSL, un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili ed agli invalidi.

Art. 5

Promozione dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport e del Tempo Libero

1. Il Comune riconosce l'istruzione e la vita culturale come valori irrinunciabili che costituiscono fattore di sviluppo, anche economico, della Comunità. Tutela, valorizza e promuove tutto ciò che costituisce patrimonio culturale della comunità, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni, locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport di base lo sport dilettantistico, il turismo sociale giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento di cui all'art. 77 del presente Statuto.

Art. 6
Tutela del patrimonio naturale

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.
4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.
6. Il Sindaco, o il suo delegato esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 8
Sviluppo economico

1. Il comune promuove e coordina lo sviluppo dell'economia locale.
2. Attua strategie di sostegno all'industria ed al terziario locale favorendo l'innovazione e la creazione di posti di

lavoro l'innovazione e la creazione di posti di lavoro sul territorio. Attua scelte a favore dell'inserimento lavorativo delle persone e dei gruppi meno protetti. Stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

3. Attua strategie di controllo della produzione e della rete dei servizi pubblici anche in relazione alla verifica dell'impatto ambientale.
4. Riconosce la funzione sociale dell'Agricoltura quale difesa del territorio, ne sostiene le iniziative con opportuni interventi.
5. Programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantirne al consumatore la funzionalità.
6. Incentiva le attività turistiche e di artigianato artistico promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi relativi.

Art. 9

Programmazione e forma di cooperazione

1. Il Comune realizza la propria finalità adottando il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia ispirandosi alla programmazione Socioeconomica della Comunità Montana Valle Brembana ed avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 10

1. Il Comune riconosce la funzione sociale svolta dalla comunità Parrocchiale di San Martino Oltre la Goggia e da altri enti ed associazioni di cui al successivo art. 49 comma 1 e contribuisce a sostenere le attività concorrenti a raggiungere gli obiettivi di cui al presente Statuto.

Art. 11

Albo Pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 12
Servizi Pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:
 - a) In economia;
 - b) In concezione a cooperative e/o a terzi;
 - c) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) A mezzo di società per azioni a prevalente carattere pubblico locale;
 - e) Mediante di consorzi, per attività di comune interesse con altri Comuni, con la Comunità Montana, la Provincia, la Regione ed altri enti Pubblici e privati interessati alle gestioni di programma.
2. In previsione della fusione con Comuni limitrofi il Comune può sostituire una unione per l'esercizio di una pluralità di servizi e funzioni.

T I T O L O I I
GLI ORGANI ELETTIVI

—ooOoo—

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 13
Norme generali

1. Sono organi comunali: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Spettano a tali organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 15
Competenze ed attribuzione

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione comunitaria, provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere;
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 16
Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo-eletto che la presiede, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause o stative si discute.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste degli articoli 19 e 20 del presente Statuto.

Art. 17
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco sentita la Giunta. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) Per iniziativa del Sindaco;
 - b) Su richiesta di almeno tre consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 18
Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) Almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) Almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) Almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da trattarsi in aggiunta dell'ordine del giorno.
2. Per l'avviso delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel comune in cui è stato eletto alla Carica di Consigliere Comunale.

Art. 19
Numero legale per la validità delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno cinque consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) I consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) L'Assessore scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Egli interviene alle adunanze del Consiglio, partecipa alla discussione, ma non ha diritto di voto

Art. 20

Numero per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottenerla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) I Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto.
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 21

Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune.

Art. 22

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 23

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 24
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il Funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 25
Attribuzione delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questione di carattere particolare o generale individuate da Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - La nomina del presidente della commissione;
 - Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del comune;
 - Forme per le quali l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
 - Metodo, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 26
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo II ed al Capo III del presentetitulo sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 27

Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e nell'esercizio delle sue funzioni è responsabile nei limiti e nei modi previsti dalla Legge.
2. L'entità ed i tipi di indegnità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni di attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 28

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sezione ordinaria del Consiglio Comunale, nei termini dell'art. 17.2 sono dichiarati decaduti
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 29

Diritti del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza dell'Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune le notizie utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45 commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 30
Dimissione del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia e sono irrevocabili della loro presentazione.

Art. 31
Consigliere anziano

1. Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi è consigliere anziano.

Art. 32
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento; da due o più componenti.
2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando la propria identità.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la preside, e da due assessori di cui uno può essere scelto anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 33, comma 4° della legge 18 giugno 1990, n. 142 come modificato dall'art. 23 della Legge 25.03.1993, n. 81 ed avente i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui nominato Vice-Sindaco.

Art. 34

Elezione del Sindaco e Nomina della Giunta

1. Il Sindaco viene eletto dei Cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. La Giunta è nominata dal Sindaco che provvede a nominare un suo delegato Vice-Sindaco fra i membri della giunta.
3. Il Sindaco da comunicazione al Consiglio Comunale della nomina della Giunta e del Vice-Sindaco nella prima adunanza del Consiglio Comunale, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo, che il Consiglio discute ed approva in apposito documento (v. Art. 16 Legge 81/93).

Art. 35

Ineleggibilità ed incompatibilità della carica di Sindaco ed Assessore

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta municipale, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 36

Decadenza e revoca della carica di Assessore

1. La decadenza della carica di assessore, oltre che per le disposizioni previste da specifiche leggi, avviene per le seguenti cause:
 - a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la Carica di Consigliere Comunale;
 - b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di assessore.La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
3. Che ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo ulteriormente nominato.

Art. 37
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno cinque consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con conseguente nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 38

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi delle vigenti leggi.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione del Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 39
Decadenza della carica di Sindaco e di Assessore

- ABBROGATO -

Art. 40
Revoca degli Assessori

- ABBROGATO -

Art. 41
Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune attraverso deliberazione collegiali
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi e dallo Stato, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari dirigenti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della sua attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 42
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 33 del presente Statuto.

IL SINDACO

Art. 43 Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuite direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 44 Competenze

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;
 - d) Indice i referendum;
 - e) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - f) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) Provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) Rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;
 - i) Adotta provvedimenti concernenti il personale non rientranti per legge o regolamento nelle attribuzioni della Giunta e/o del Segretario comunale e ne riferisce alla Giunta nella sua prima adunanza;
 - l) Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

- m) Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto ed alle leggi.
- n) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituti (v. art. 15 Legge 81/93).
- o) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 81 del 25.03.1993, nonché dello statuto e dei regolamenti.

Art. 45
Delegazioni del Sindaco

- 1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore alla carica di Vice-Sindaco cui viene conferita la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
- 2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con un suo provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- 3. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 46
Surrogazione del consiglio per le nomine

- ABBROGATO -

Art. 47
Potere di ordinanza del Sindaco

- 1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e pulizia locale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 48

Competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in maniera elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'inadempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, per via comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

T I T O L O I I I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

—ooOoo—

CAPO I
I ISTITUZIONI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 49
Libera forma associativa

1. Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, e garantisce l'effettiva partecipazione, all'attività amministrativa, degli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni - senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi - che ne facciano richiesta rispettandone la libertà e l'autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di orientamento e di azione.
2. L'amministrazione tiene l'elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale e alle quali, preferenzialmente ed in relazione alla disponibilità di bilancio, verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento.

Art. 50
Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza le consultazioni dei cittadini anche in forma differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.
2. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto a voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

3. Alle istanze, petizioni proposte presentate viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento.
4. La Giunta, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.

Art. 51
Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) Atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni relative a revoche e decadenze;
 - b) Atti a provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - c) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) Atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
 - e) Atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - f) Revisione dello Statuto.
3. I referendum Consultivi sono indetti dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune su iniziativa della Giunta o su sua autonoma iniziativa o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini elettori. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge, deve avvenire nel termine dei tre mesi.

Art. 52
Effetti del referendum

1. Il referendum consultivo ha validità se votano almeno il 50% degli elettori votanti per le elezioni comunali.
2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.
3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 53
Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento;

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti, che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene fatto all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, in quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative ha dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per diffondere l'informazione.

Art. 55

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto all'accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e dei documenti amministrativi effettuata nella forma prevista dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia degli atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso sono consentiti solo nei casi previsti nel regolamento o in vigore di divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56
Difensore civico

1. È istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa è esercitato dal difensore civico.
2. Il Consiglio Comunale, può valutare la possibilità di eleggere il difensore civico o a livello comunale, previa intesa con la Comunità Montana, o che questi venga eletto, d'accordo con tutti i comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della Valle.
3. Le modalità di elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale saranno stabiliti da apposito regolamento;
4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto ad osservare esclusivamente l'ordinamento vigente.

T I T O L O I V

—ooOoo—

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 57

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
 - b) Analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali del lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 58
Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) Gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) I procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) I criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essi compresi;
 - d) I criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) I ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) Le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) Le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) L'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
3. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
4. Il consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modificazioni.

Art. 59
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - La durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

- I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico
- La natura privatistica del rapporto.

CAPO III

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 60

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente, di cui al precedente comma, deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto dei principi della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attenuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del Sindaco, del quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelte degli strumenti operativi e corresponsabilità di risultato.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 62
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti allo Statuto od organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
 - a) Predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) Ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e di criteri adottati con deliberazione di giunta;
 - c) Liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - d) Presidenza delle commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
 - e) Adozione e sottoscrizione e di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - f) Verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e di provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - g) Verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi proposto;
 - h) Liquidazione dei compensi e dell'indennità del personale, ove siano già predestinati per legge o regolamento;
 - i) Sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 63
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 64

Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le emissioni, le prestazioni straordinarie i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 65

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura altresì, la verbalizzazione avvalendosi della struttura dell'Ente.
2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
3. Cura la trasmissione degli atti deliberativi del Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti e atti dell'Ente.

T I T O L O V

RESPONSABILITÀ

—ooOoo—

Art. 66

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi e di violazioni di leggi che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, i responsabili del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a un rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 67

Responsabilità verso i cittadini

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dei regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella violazione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegati del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto costare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio del denaro del Comune o sia incaricato dalla gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune di rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 69

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

T I T O L O VI

FINANZA E CONTABILITÀ

—ooOoo—

Art. 70 Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 71 Finanze comunali

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) Imposte proprie;
 - b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) Tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) Trasferimenti erariali;
 - e) Trasferimenti regionali;
 - f) Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) Utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 72 Lasciti e donazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni di beni.

Art. 73
Contabilità comunale

1. Il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione è quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzioni dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 74
Revisione del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A..
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Art. 75
Controllo di gestione

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economia dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) La congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) La qualificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) Il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individualizzazione delle relative responsabilità.

T I T O L O V I I

ATTIVITÀ NORMATIVA

—ooOoo—

Art. 76

Funzioni normative

1. I regolamenti di cui è l'art. 5 della Legge 08.06.1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) La loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) Non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) Non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) Sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 77

Procedimento di formazione del regolamento

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere comunale, ed alla Giunta municipale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 08.06.1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o del presente statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio; una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1 della legge 08.06.1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazione od omologazione.

T I T O L O V I I I

REVISIONE DELLO STATUTO

—ooOoo—

Art. 78 Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3° della Legge 08.06.1990 n. 142, purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore dello statuto o un anno dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non trascorsi due anni dalla deliberazione di rielezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 79 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune, secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.